M_INF.MOT.REGISTRO_DECRETI.U.0000211.18-05-2018
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 art. 21

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale
Direzione Generale per la Motorizzazione

Il Capo Dipartimento

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 recante: "Nuovo codice della strada", e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante: "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada";

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 gennaio 2003, concernente la chiamata a revisione dei rimorchi immatricolati entro il 31 dicembre 1997;

VISTA la direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

VISTO il decreto ministeriale che ha trasposto nell'ordinamento interno le disposizioni della suddetta direttiva;

CONSIDERATO che alcune disposizioni del D.M. n. 214 del 19 maggio 2017 entreranno in vigore dal 20 maggio 2018;

SENTITE le Direzioni Generali Territoriali;

VISTA la proposta del Direttore Generale per la Motorizzazione;

RITENUTO di dover impartire istruzioni alle Direzioni Generali Territoriali, ai centri di controllo e all'utenza;

DECRETA

Art. 1

(Controlli tecnici relativi ai rimorchi delle categorie O1 e O2)

L'art. 5 del D.M. n. 214 del 19/05/2017, di seguito D.M., ha introdotto per i rimorchi di massa complessiva fino a 3,5 t una frequenza di controlli di quattro anni dopo la data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, ai fini del miglioramento della sicurezza della circolazione stradale.

Dato il considerevole numero di rimorchi da revisionare, al fine di limitare i disagi per l'utenza e non aggravare le criticità dei centri di controllo pubblici, unici a poter eseguire dette operazioni presso gli UMC o presso le sedi idonee secondo la normativa in materia di espletamento di sedute al domicilio ai sensi della legge 1 dicembre 1986 n. 870, si dispone in sede di prima

applicazione il calendario di revisioni di cui all'allegato 1 per il graduale assorbimento della domanda e la messa a regime.

Le modalità operative della revisione, in attesa della conclusione dei lavori del gruppo tecnico, sono quelle previste nella nota prot. n. 330/segr del 25 febbraio 2003 a firma del Capo Dipartimento.

Gli ispettori dovranno provvedere all'esecuzione del controllo del rimorchio nelle condizioni in cui viene presentato, sia carico o scarico.

Resta la piena responsabilità dell'utente sulla sicurezza durante lo svolgimento della prova e in particolare sulla sicurezza dell'eventuale carico.

Art.2

(Attestato di superamento del controllo)

L'attestato di superamento del controllo riporterà anche la data entro la quale dovrà essere effettuato il successivo controllo.(all.2)

Dal 21 maggio 2018 partirà la fase sperimentale che si concluderà entro il 1° giugno 2018.

Art. 3

(Controlli tecnici relativi ai trattori a ruote delle categorie T1b, T2b, T3b, T4b e T5)

Per i trattori delle categorie T1b, T2b, T3b, T4b e T5, con velocità massima di progetto superiore a 40 km/h, di cui all'art. 5, comma 1, lett. c) del D.M. 214/2017, le modalità del controllo tecnico saranno stabilite, per uniformità ai sensi degli articoli 111 e 114 del Nuovo codice della strada concernenti la revisione periodica delle macchine agricole ed operatrici, con il decreto attuativo in corso di definizione di cui all'art. 5 del decreto interministeriale 20 maggio 2015.

Il calendario di chiamata a revisione sarà diramato quando verrà emanato il decreto attuativo di cui al paragrafo precedente.

Art. 4

(Certificato di revisione)

L'art.8 del D.M. prevede che a seguito della effettuazione della revisione venga prodotto un certificato di revisione.

Al fine di integrare detto certificato all'interno del processo securizzato che governa l'emissione del tagliando di revisione firmato digitalmente dal tecnico responsabile, quest'Amministrazione ha avviato i necessari approfondimenti per l'implementazione delle procedure informatiche che, a decorrere dal 31 marzo 2019, consentiranno la produzione e stampa del certificato di revisione contenente gli elementi di cui all'allegato II del D.M..

Allegato 1

Calendario delle scadenze dei controlli tecnici dei rimorchi O1 ed O2

ANNO 2018

Rimorchi O1 e O2 immatricolati fino al **31/12/2000**

ad esclusione di quelli già revisionati nel biennio precedente.

Nel **2018** i rimorchi chiamati a controllo tecnico, a prescindere dal mese di immatricolazione, potranno utilizzare la finestra temporale intercorrente fra il **21 maggio 2018** e il **31 dicembre 2018.**

A partire dall'anno 2019, come d'uso, il termine ultimo per ottemperare al richiamo è il mese di immatricolazione / revisione.

ANNO 2019

Rimorchi O1 e O2 immatricolati dal 01/01/2001 al **31/12/2006**

e quelli immatricolati prima del **2001** e non revisionati nel biennio precedente.

ANNO 2020

Rimorchi O1 e O2 immatricolati dopo il 01/01/2007 e quelli per i quali

sono trascorsi 4 anni dalla prima immatricolazione o 24 mesi dall'ultima revisione

N.B.:

Negli anni seguenti, il controllo tecnico sarà effettuato con la periodicità prevista dall'art. 5, comma 1, lettera a del D.M. 2014/2017.

Si precisa che **la prenotazione**, se effettuata entro i termini, estende la possibilità di circolazione del rimorchio fino alla data assegnata dall'UMC.

Si rammenta che i rimorchi che non hanno ottemperato a precedenti chiamate a revisione **non possono** circolare, fino al controllo tecnico, incorrendo nelle **sanzioni** previste.

In prima applicazione, fino a nuove disposizioni, restano in vigore le procedure in essere.

Art. 5

(Valutazione delle carenze)

L'art. 7 e l'allegato I del D.M aggiornano l'elenco esistente e la classificazione delle possibili carenze e introducono il livello di gravità.

Sono in corso gli aggiornamenti informatici che permetteranno all'ispettore di selezionare a terminale le voci e la valutazione delle carenze.

Successivamente si forniranno istruzioni di dettaglio per uniformare il comportamento degli ispettori.

Nel transitorio si continuerà ad usare la metodologia corrente.

Art.6

(Precisazioni riguardo all'art. 16)

Le procedure, gli impianti e le attrezzature attualmente in uso per le revisioni continuano ad essere utilizzate fino all'emanazione di nuove disposizioni da adottarsi non oltre il 20 maggio 2023.

Art.7

(Ispettori)

I responsabili tecnici già autorizzati o abilitati alla data del 20 maggio 2018 continuano ad operare come previsto dall'art. 13 comma 2 del D.M.

A partire dal 20 maggio 2018 gli ispettori dei centri di controllo privati dovranno soddisfare i requisiti minimi di cui all'art.13 del D.M.

In attuazione del sopracitato articolo è in corso di definizione il previsto provvedimento del Ministero, da adottarsi nel rispetto delle competenze tra enti amministrativi e tenuto conto delle disposizioni da impartire ai sensi dell'art.14 del D.M.

I candidati che hanno partecipato ai corsi secondo le modalità previgenti e che si concluderanno entro il 20 maggio 2018, dovranno effettuare l'esame entro il 31 agosto 2018.

Roma

IL CAPO DIPARTIMENTO

dott. ing. Alberto Chiovelli

Firmato digitalmente da CHIOVELLI ALBERTO
C=IT
O=MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI-DIP.TRASPORTI

Allegato 2

ATTESTATO DI REVISIONE

Modello di etichetta autoadesiva da applicare alla Carta di Circolazione

DW 638TL RM/000/T56
REVISIONE DEL 09/02/2018
ESITO REGOLARE

RM0001HH57P

SCADENZA 02/2020

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale della motorizzazione
e della sicurezza del trasporto terrestre

Prot. n. 330/Segr.

Roma, 25 febbraio 2003

OGGETTO:**Revisione periodica dei rimorchi di m.t.p.c. fino a 3,5 t per 2003.**

Con D.M. 17 gennaio 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio (1) è stata disposta per il corrente anno la revisione dei rimorchi di massa totale a pieno carico fino a 3, 5 t immatricolati per la prima volta entro il 31 dicembre 1997, con esclusione di quelli che siano sottoposti con esito favorevole a revisione o ad accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi degli articoli 80 (2) e 75 C.d.S. (3) a far data dal 1 gennaio 1999.

Tale provvedimento, finalizzato al perseguimento del superiore e più generale interesse alla sicurezza della circolazione stradale stabilisce un punto fermo dal quale muovere per allineare nel prossimo futuro anche tale categoria di veicoli alla cadenza 4-2-2 operante per gli autoveicoli di massa totale a pieno carico sino a 3,5 t, per i motocicli e per i ciclomotori.

Le operazioni dovranno avere corso:

- entro l'ultimo giorno del mese corrispondente a quello di effettuazione della precedente revisione, per i veicoli che l'abbiano già espletata;
- entro il mese di rilascio della carta di circolazione, per quelli sottoposti alla revisione per la prima volta.

A tale riguardo, in considerazione del fatto che il Decreto è stato pubblicato a fine gennaio, si dispone che la scadenza delle operazioni che si sarebbero dovute effettuare entro questo stesso mese venga prorogata al 31 di marzo.

I veicoli per i quali l'operazione sia stata prenotata entro i termini di scadenza stabiliti potranno circolare anche oltre gli stessi e sino alla data di presentazione a visita e prova; eventuali prenotazioni effettuate oltre i suddetti - ovvero, le prenotazioni relative a veicoli la cui carta di circolazione sia stata revocata, sospesa o ritirata - consentiranno invece la circolazione solo nel giorno stabilito e soltanto per condurre il veicolo alla sede operativa.

Si sottolinea altresì che dette operazioni, stante l'attuale disposto dell'articolo 80/8 C.d.S. (2), non potranno essere effettuate presso le Officine autorizzate ai sensi del disposto medesimo ma soltanto presso le sedi operative degli Uffici periferici D.T.T. ovvero presso le sedi che la Normativa in materia di espletamento di sedute al domicilio dei richiedenti consente di adire.

Gli accertamenti saranno in special modo incentrati a verificare l'efficienza dei dispositivi di frenatura qualora prescritti (ad esempio in tutti i rimorchi di m.t.p.c. superiore a 750 kg), dell'apparato di traino, degli indicatori di direzione e delle luci di posizione e di arresto, nonché il buono stato dei veicoli e dei pneumatici: naturalmente effettuando solo controlli a visita e senza smontaggio dei componenti del veicolo stesso.

Per quanto in particolare attiene alle verifiche di frenatura, poiché le stesse non possono essere effettuate con le apparecchiature in disponibilità degli Uffici (frenometro a rulli) si dispone che esse constino:

- di una prova di frenatura su piazzale onde verificare che non avvengano slineamenti nell'assetto del complesso veicolare;
- della prova di tenuta del rimorchio con il freno di stazionamento.

L'esito favorevole di tali prove è da ritenersi esaustivo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
dott. ing. Amedeo Fumero

---

(1)Vedasi "la motorizzazione 2003" pag. 2003/015 o "le revisioni dei veicoli" pag. 03.04.00.
(2)Vedasi "codice della strada" pag. 080.00.00 o "le revisioni dei veicoli" pag. 01.01.00.
(3)Vedasi "codice della strada" pag. 075.00.00 o "le revisioni dei veicoli" pag. 01.01.00 o "i veicoli: profili amministrativi" pag. 1992.04/15.

---

sintesi Con DM 17.1.2003 è stata disposta per il corrente anno la revisione dei rimorchi di massa totale a pieno carico fino a 3, 5 t immatricolati per la prima volta entro il 31 dicembre 1997, con esclusione di quelli che siano sottoposti con esito favorevole a revisione o ad accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi degli articoli 80 e 75 CDS a far data dal 1° gennaio 1999.
QUANDO.
Le operazioni dovranno avere corso:
- entro l'ultimo giorno del mese corrispondente a quello di effettuazione della precedente revisione, per i veicoli che l'abbiano già espletata;

Copyright© 2018 Egaf Edizioni srl - Tutti i diritti riservati - www.egaf.it